

**Il patrimonio netto contabile e il patrimonio di
vigilanza**

Agenda

Il patrimonio netto contabile

Il patrimonio di Vigilanza

Agenda

Il patrimonio netto contabile

Elementi che compongono il patrimonio netto contabile

Principali novità introdotte dagli IAS/IFRS

Informativa da fornire in Nota

Integrativa

Il patrimonio netto contabile

Elementi che compongono il patrimonio contabile

- **Secondo la Circolare Banca d'Italia n.262 del 22 dicembre 2005, primo aggiornamento del 18 novembre 2009, il patrimonio dell'impresa è costituito da:**

- Riserve da valutazione (voce 130 del passivo)
- Strumenti di capitale (voce 150)
- Riserve (voce 160)
- Sovrapprezzi di emissione (voce 170)
- Capitale (voce 180)
- Azioni proprie (voce 190)
- Utile o perdita d'esercizio (voce 200)

Nel seguito si riporta il contenuto delle singole voci.

Il patrimonio netto contabile

Elementi che compongono il patrimonio contabile (segue)

- **Voce 130 “Riserve da valutazione”**

La voce include le riserve da valutazione relative ad attività finanziarie disponibili per la vendita, ad attività materiali e immateriali se si utilizza il metodo della rivalutazione previsto dallo IAS 16, alla copertura di investimenti esteri, alla copertura dei flussi finanziari, alle differenze di cambio da conversione, alle singole attività e gruppi di attività in via di dismissione.

Sono altresì incluse le riserve di rivalutazione iscritte in applicazione di leggi speciali di rivalutazione.

Il patrimonio netto contabile

Elementi che compongono il patrimonio contabile (segue)

- **Voce 150 “Strumenti di capitale”**

Nella presente voce figura l'ammontare complessivo degli strumenti rappresentativi di patrimonio netto, diversi dal capitale e dalle riserve.

- **Voce 160 “Riserve”**

La voce comprende tutte le riserve di utili (ad esempio: riserva legale, riserva statutaria, riserva per acquisto azioni proprie, utili/perdite portati a nuovo, ecc.).

- **Voce 170 “Sovrapprezzi di emissione”**

La voce comprende il sovrapprezzo pagato rispetto al valore nominale delle azioni all'atto dell'acquisto/sottoscrizione delle azioni della società.

- **Voce 180 “Capitale”**

Nella presente voce figura l'importo delle azioni (o delle quote) emesse dalla società o il suo fondo di dotazione, al netto della quota sottoscritta e non ancora versata alla data di riferimento del bilancio.

- **Voce 190 “Azioni proprie”**

Qui vanno indicate, con segno negativo, le azioni proprie detenute dalla banca.

Il patrimonio netto contabile

Principali novità introdotte dagli IAS/IFRS

- **La principale novità introdotta dagli IAS/IFRS e riflessa nella circolare Banca d'Italia n.262 riguarda l'introduzione delle seguenti voci:**
 - Riserve da valutazione (voce 130 del passivo)
 - Strumenti di capitale (voce 150)
 - Azioni proprie (voce 190) con segno negativo
- **Le modalità di movimentazione contabile delle suddette riserve comporta l'aumento della volatilità del patrimonio netto contabile, le cui variazioni erano precedentemente all'introduzione degli IAS/IFRS risultato esclusivamente di delibere assembleari.**
- **Le riserve da valutazione – il cui contenuto è stato illustrato in precedenza – si movimentano a seguito delle variazioni di FV (o in generale di parametri di mercato) di alcune poste specificatamente individuate dagli IAS/IFRS.**
- **La riserva per strumenti di capitale si muove a fronte dell'emissione di strumenti ibridi di patrimonializzazione.**
- **La voce azioni proprie si alimenta in seguito all'acquisto o impegno al riacquisto di azioni proprie precedentemente iscritte nell'attivo di stato patrimoniale fino al relativo annullamento.**

Il patrimonio netto contabile

Principali novità introdotte dagli IAS/IFRS (segue)

- **Riserve da valutazione – attività finanziarie disponibili per la vendita**

- Nel corso del 2009 la banca acquista n.1.000 azioni di una società quotata e le classifica come attività finanziarie disponibili per la vendita. Le loro variazioni di FV saranno pertanto imputate ad apposita riserva di patrimonio netto (nel seguito “riserva AFS”). Il FV del titolo alla data dell’operazione (pari al suo costo di acquisto senza proventi/oneri capitalizzabili) e pari a €8 per azione.

La banca effettua la seguente scrittura contabile:

Titoli AFS	@	Banca	8.000
------------	---	-------	-------

- Al 31 dicembre 2009 la banca rivaluta i titoli AFS precedentemente acquistati; il loro FV è pari a €11,5 per azione. La banca contabilizza a PN la variazione di FV pari al differenziale tra il FV al 31 dicembre e il FV iniziale (€11,5 - €8), effettuando la seguente scrittura contabile:

Titoli AFS	@	riserva AFS	3.500
------------	---	-------------	-------

Riserva AFS	@	fiscalità differita	1.099
-------------	---	---------------------	-------

Il patrimonio netto contabile

Principali novità introdotte dagli IAS/IFRS (segue)

● Strumenti di capitale

- Al 30 giugno 2010 la banca emette un prestito obbligazionario convertibile in azioni proprie del valore di €100 milioni collocato alla pari con durata 3 anni (scadenza 30 giugno 2013). Lo IAS 32 richiede:
 - valutazione alla data di emissione di un bond simile per caratteristiche di indicizzazione e scadenza senza opzioni di conversione (nell'esempio €90 milioni);
 - determinazione alla data di emissione del FV dell'opzione implicita di conversione in own equity come differenza tra il FFV (=prezzo di collocamento) del bond e il FV dello strumento simile identificato e iscritto alla voce strumenti di capitale.

Alla data di emissione la banca fa le seguenti scritture contabili:

Banca	@	Diversi	100.000.000
		Titoli in circolazione	90.000.000
		Strumenti di capitale (PN)	10.000.000

Il patrimonio netto contabile

Principali novità introdotte dagli IAS/IFRS (segue)

● Azioni proprie

- Al 30 giugno 2010 la Banca riacquista da soci n. 1.000 azioni proprie del valore nominale di €10 ad un valore di €12 per azione.

La banca fa le seguenti scritture contabili:

Azioni Proprie	@	Banca	12.000
----------------	---	-------	--------

Il patrimonio netto contabile

Principali novità introdotte dagli IAS/IFRS (segue)

- **Gli effetti cumulati derivanti dalla transizione agli IAS/IFRS sono inclusi all'interno delle altre riserve, in una riserva inizialmente specificamente identificata.**
- **Si tratta della cosiddetta riserva di FTA – first time adoption in cui, all'atto della transizione ai nuovi principi, sono stati contabilizzati gli effetti positivi e negativi derivanti dall'applicazione dei nuovi principi contabili ad eccezione di quelli iscritti nella voce "riserve da valutazione".**
- **Tale riserva è di fatto una riserva di utili indivisa (qualora l'impatto derivante dalla prima applicazione degli IAS sia stato di segno positivo).**

Il patrimonio netto contabile

Informativa da fornire in nota integrativa

- **La circolare n.262/2005 prevede, una specifica parte destinata all'informativa da fornire sul patrimonio, la parte F.**
- **La parte F è articolata in due sezioni:**
 - Sezione 1: il patrimonio dell'impresa
 - Sezione 2: il patrimonio e i coefficienti di vigilanza
- **La Sezione 1 deve riportare informazioni di natura quantitativa e qualitativa; in particolare devono essere illustrati gli obiettivi perseguiti nonché le politiche e i processi adottati nella gestione del patrimonio.**
- **Deve perlomeno essere indicati:**
 - la definizione di patrimonio cui si fa riferimento;
 - la natura dei requisiti patrimoniali esterni minimi obbligatori e come vengono considerati nella gestione;
 - le modalità con cui la banca persegue i propri obiettivi di gestione del patrimonio.

Il patrimonio netto contabile

Informativa da fornire in nota integrativa (segue)

- **La Sezione 2 deve riportare separatamente informazioni qualitative e quantitative nella sezione 2.1 Patrimonio di vigilanza e nella sezione 2.2. Adeguatezza patrimoniale.**
- **In particolare, quanto alla sezione 2.1 Patrimonio di vigilanza devono essere riportate le informazioni di carattere qualitativo relativamente a:**
 - Patrimonio di base
 - Patrimonio supplementare
 - Patrimonio di terzo livello

Nonché le informazioni di carattere quantitativo, ovvero l'ammontare del patrimonio di vigilanza e delle sue fondamentali componenti, che corrispondono a quanto indicato nella circolare Banca d'Italia sulla vigilanza.

Le componenti del patrimonio di base e del patrimonio di vigilanza saranno oggetto di trattazione nel seguito.

- **Quanto alla sezione 2.2. Adeguatezza patrimoniale, devono essere riportate informazioni di natura qualitativa e quantitativa per valutare l'adeguatezza del patrimonio di vigilanza a sostegno delle attività correnti e prospettiche.**

Agenda

Il Patrimonio di Vigilanza

Finalità della norma

Normativa di riferimento

Il Patrimonio di Base e le sue componenti

Il Patrimonio Supplementare e le sue componenti

Il Patrimonio di Vigilanza - Deduzioni

I requisiti patrimoniali minimi

Il Patrimonio di Vigilanza

Finalità della norma

- **Nel 1974, a fronte di alcuni fallimenti, viene istituito presso la Banca dei regolamenti internazionali (BIS), il Comitato di Basilea per la supervisione bancaria (Bcbs), con l'obiettivo di studiare delle regole internazionali di vigilanza prudenziale.**
- **Nel 1988 viene siglato da 13 paesi (tra cui l'Italia) l'accordo originario (Basilea 1) che, con un focus principalmente sul rischio di credito, fissa all'8% il coefficiente minimo richiesto nel rapporto tra patrimonio e attività della banca; tale accordo viene successivamente modificato nel 1996 per tenere conto anche del rischio di mercato, di fatto considerato nullo fino a quel momento.**
- **Successive modifiche hanno portato, nel 2004, alla redazione di un nuovo accordo (il Nuovo Accordo - Basilea 2), che ridisegna l'architettura della vigilanza per tenere conto della mutata rischiosità dei mercati finanziari.**
- **Vengono contemporaneamente introdotti ulteriori affinamenti alle metodologie utilizzate per la determinazione del rischio di credito e del rischio di mercato e viene introdotta anche un'altra tipologia di rischio, ovvero il rischio operativo.**

Il Patrimonio di Vigilanza

Finalità della norma

- Con riferimento al rischio credito, in particolare, si passa da un approccio cosiddetto *basic*, con rischio credito determinato sulla base di una percentuale fissa dell'esposizione, ad un approccio *IRB – Internal Rating Based*, in cui l'assorbimento patrimoniale viene quantificato sulla base di parametri di rischio stimati con modelli interni).
- Il principio della vigilanza diventa l'assorbimento di capitale per ciascuna tipologia di rischio cui la banca è esposta.

Il Patrimonio di Vigilanza

Finalità della norma (segue)

- **Basilea 2 è entrato in vigore il 1 gennaio 2008, dopo la proroga concessa dall’Autorità di Vigilanza rispetto all’originaria data di efficacia prevista per il 1 gennaio 2007.**

- **Il Patrimonio di Vigilanza è sostanzialmente la rivisitazione in chiave prudenziale e conservativa del patrimonio contabile dell’impresa; tale grandezza è utilizzata per controllare/vincolare entro determinati parametri quantitativi le attività della Banca, in relazione alla necessità di garantire adeguata copertura dei rischi assunti con tale attività, ovvero copertura del:**
 - **Rischio di credito, ovvero rischio di cambiamenti di valore delle esposizioni creditizie (portafoglio crediti e strumenti finanziari), imputabili a deterioramento del merito di credito della controparte;**
 - **Rischio di mercato, ovvero rischio di perdite di valore delle attività finanziarie detenute a scopo di negoziazione, riconducibili a variazioni non prevedibili di variabili macroeconomiche (tassi d’interesse, corsi azionari e tassi di cambi);**

Il Patrimonio di Vigilanza

Finalità della norma (segue)

- **Rischio operativo, ovvero rischio di perdite economiche derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi, oppure da eventi esogeni come frodi, furti...**
- **Per ciascuno dei suddetti rischi, Banca d'Italia prevede dei requisiti patrimoniali, che, rapportati alla grandezza denominata "Patrimonio di Vigilanza", forniscono un'indicazione del grado di solvibilità della banca stessa. Il valore determinato come requisito patrimoniale minimo è la porzione minima di patrimonio che la Banca deve avere a disposizione per garantire la copertura dei rischi assunti e delle potenziali perdite derivanti. Più semplicemente, gli elementi positivi che concorrono alla formazione del Patrimonio di Vigilanza devono essere utilizzabili immediatamente e senza restrizioni per la copertura delle perdite che si manifestano.**

Il Patrimonio di Vigilanza

Finalità della norma (segue)

Banca d'Italia ha individuato, nell'ambito della normativa di vigilanza, specifici approcci metodologici – che saranno oggetto di trattazione nel seguito - per la quantificazione del capitale assorbito a fronte di ciascuno dei rischi citati, come nel seguito riepilogato:

RISCHI	<i>Rischio di credito</i>	<i>Rischio di controparte</i>	<i>Rischio di mercato</i>	<i>Rischio operativo</i>
APPROCCI METODOLOGICI	<ul style="list-style-type: none"> • Metodologia standardizzata • Metodologia <i>IRB</i> <ul style="list-style-type: none"> ➢ <i>Foundation</i> ➢ <i>Advanced</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Metodo del valore corrente • Metodo standardizzato • Metodo dei modelli interni 	<ul style="list-style-type: none"> • Metodologia standardizzata • Metodologia dei modelli interni 	<ul style="list-style-type: none"> • Metodo di base (BIA) • Metodo standardizzato (TSA) • Metodi avanzati (AMA)
AREE DI IMPATTO	Esposizioni creditizie (anche emissioni di titoli di debito)	Transazioni finanziarie (incl. derivati OTC)	Portafoglio di Negoziazione e intero bilancio (rischio di cambio, posizione su merci)	Complessiva attività bancaria e finanziaria

Il Patrimonio di Vigilanza

Finalità della norma (segue)

- **Operativamente la valutazione di solvibilità della banca si articola nelle seguenti fasi:**
 - 1. calcolo del Patrimonio di Vigilanza, distinto nelle sue componenti Patrimonio di Base (TIER I), Patrimonio Supplementare (TIER II)**
 - 2. determinazione del rischio credito cui è esposta la Banca mediante calcolo del c.d. “attivo ponderato” o “RWA – *risk-weighted asset*”, secondo i metodi previsti da Banca d’Italia che verranno descritti nel seguito, e del relativo requisito patrimoniale.**
 - 3. quantificazione del rischio di mercato e del rischio operativo cui è esposta la Banca, secondo i metodi previsti da Banca d’Italia che verranno descritti nel seguito.**
 - 4. Applicazione dei coefficienti minimi prudenziali previsti da Banca d’Italia alle grandezze su identificate e raffronto con il Patrimonio di Vigilanza al fine di determinare l’assorbimento di Patrimonio di Vigilanza.**

Il Patrimonio di Vigilanza

Finalità della norma (segue)

- **Il Patrimonio di Vigilanza costituisce il primo presidio a fronte dei rischi assunti dalla banca nello svolgimento della relativa attività; adeguati livelli di patrimonializzazione consentono alla banca di esprimere la propria vocazione imprenditoriale mantenendo un adeguato grado di solvibilità.**
- **Ai sensi dell'Accordo di Basilea, recepito in Italia attraverso la Circolare n 263 (2006), ogni banca (su base individuale) e ogni Gruppo Bancario (su base consolidata) è soggetto ai requisiti di adeguatezza patrimoniale rispetto ai rischi assunti. In base a tali regole, a livello consolidato, il rapporto tra il patrimonio e le attività ponderate per il rischio deve essere almeno pari all'8% (*Total Capital Ratio*).**

Il Patrimonio di Vigilanza

Finalità della norma (segue)

- Banca d'Italia, conformemente alle Autorità di Vigilanza degli altri Paesi avanzati, ha svolto un'intensa attività di sensibilizzazione nei confronti degli intermediari, affinché mantenessero una dotazione patrimoniale robusta, sia in termini quantitativi che qualitativi, chiedendo agli stessi di operare con dei margini patrimoniali superiori ai requisiti minimi (*Excess Capital*).
- L'obiettivo di solidità patrimoniale in termini quantitativi e qualitativi si è sostanziato nel perseguimento di obiettivi in termini di *Tier 1 Ratio*: il *Tier 1*, infatti è costituito da elementi patrimoniali di qualità primaria, nella piena disponibilità della banca. Ai Gruppi primari è stato posto un auspicabile *target* di *Tier 1 ratio* almeno pari al 6%, di *Total Capital Ratio* in un intorno del 10%.
- Tali iniziative sono indirizzate a consentire una maggiore elasticità in termini di gestione operativa, coerentemente con la vocazione strategica e le prospettive di crescita degli istituti, nonché ad ampliare la capacità di reazione a crisi sistemiche generanti eventi di perdita inattesa.
- Nella medesima direzione si innesta il Processo ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*), richiedendo di valutare la robustezza patrimoniale della banca rispetto a tutti i rischi attuali o prospettici, in coerenza con le proprie vocazioni strategiche e con possibili evoluzioni avverse del mercato.

Il Patrimonio di Vigilanza

Normativa di riferimento

- **Il Patrimonio di Vigilanza e i correlati coefficienti patrimoniali sono disciplinati dalla Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 Dicembre 2006, aggiornamento del 3^o aggiornamento del 15 gennaio 2009, e dalla Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991, 12^o aggiornamento del 5 Febbraio 2008.**
- **È attualmente in corso di revisione la circolare n. 263 del 27 Dicembre 2006, aggiornamento del 3^o aggiornamento del 15 gennaio 2009 tramite documento di consultazione Bankit alla stessa circolare (RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE ALLE DIRETTIVE 2006/48/CEE 2006/49/CE), datato giugno 2010 con commenti entro 60 giorni dalla sua pubblicazione**
- **La disciplina in oggetto si applica, su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, su base consolidata, ai Gruppi Bancari, alle imprese di riferimento controllate da società di partecipazione finanziaria avente sede legale nell'UE, agli elementi subconsolidanti.**

Il Patrimonio di Vigilanza

Normativa di riferimento

- **Il calcolo del Patrimonio di Vigilanza Individuale viene effettuato con periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre); Il calcolo relativo al Patrimonio di Vigilanza consolidato è effettuato con cadenza semestrale, con data di riferimento 31 Dicembre e 30 Giugno.**
- **la comunicazione a Banca d'Italia relativa al Patrimonio di Vigilanza individuale avviene rispettivamente il 25 del primo mese successivo a quello di riferimento per la segnalazione al 31 marzo e al 30 settembre e il 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento per la segnalazione al 30 giugno e al 31 dicembre, relativamente al Patrimonio Individuale. Quanto al Patrimonio di Vigilanza Consolidato, le segnalazioni sono posticipate di un mese.**
- **I criteri utilizzati nella determinazione del Patrimonio di Vigilanza sono i medesimi utilizzati nella redazione del bilancio d'esercizio e delle situazioni infrannuali.**
- **La responsabilità circa la correttezza del Patrimonio di Vigilanza compete agli Amministratori.**

Il Patrimonio di Vigilanza

Normativa di riferimento (segue)

- **Il Patrimonio di Vigilanza relativo al mese di Dicembre è calcolato secondo i criteri di bilancio anche se non approvato; qualora in sede di approvazione intervengano variazioni, esse devono essere tempestivamente comunicate a Banca d'Italia.**
- **L'ammontare degli utili (annuali o semestrali) che concorrono alla formazione del Patrimonio di Vigilanza viene verificato da revisori esterni o dal Collegio Sindacale nei casi previsti dall'art. 2409 – bis del codice civile (soggetto incaricato del controllo contabile) o da altro organo equivalente.**
- **Se la banca è soggetta a controllo contabile esterno, l'utile annuale e infrannuale è verificato da revisori esterni; se la revisione contabile del bilancio è su base volontaria, la società di revisione verifica l'utile annuale mentre l'utile semestrale è verificato dalla stessa o dal Collegio sindacale a discrezione della Banca. Qualora quest'ultima non sia soggetta a controllo contabile entrambe le verifiche sono svolte dal Collegio Sindacale.**

Il Patrimonio di Vigilanza

Normativa di riferimento (segue)

- **Il Patrimonio di Vigilanza – su cui si applicano i coefficienti di solvibilità cui si precedentemente accennato - è la somma algebrica di elementi positivi e negativi, la cui computabilità è determinata in base alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi.**
- **Le componenti del Patrimonio di Vigilanza devono essere considerate al netto del relativo effetto fiscale.**
- **Il Patrimonio di Vigilanza è la somma di Patrimonio di Base (Tier I) e Patrimonio Supplementare (Tier II) e degli elementi da dedurre.**

Il Patrimonio di Vigilanza

Il Patrimonio Base e le sue componenti

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRELUDENZIALI
 Scopo: 1 - Patrimonio di vigilanza individuale
 Settimane: 2 - Schema della composizione relativa al patrimonio individuale

PATRIMONIO DI BASE (ZGR I)

Elementi positivi

- 1 Capitale
- 2 Sovraprezzi di emissione
- 3 Riserve
- 4 Strumenti non innovativi di capitale
- 5 Strumenti innovativi di capitale
- 6 Utile del periodo
- Filtri prudenziali: incrementi del patrimonio di base:
 - 7 fair value option: variazioni del proprio merito creditizio
 - 8 azioni rimborsabili
 - 9 risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine computabili nel patrimonio di base
 - 10 altri filtri prudenziali positivi
 - 11 Totale degli elementi positivi del patrimonio di base

Elementi negativi

- 12 Azioni o quote proprie
- 13 Avviamento
- 14 Altre immobilizzazioni immateriali
- 15 Perdita del periodo
- Altri elementi negativi:
 - 16 rettifiche di valore su crediti
 - 17 rettifiche di valore di vigilanza relative al "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza"
 - 18 altri
 - Filtri prudenziali: deduzioni del patrimonio di base:
 - 19 fair value option: variazioni del proprio merito creditizio
 - riserve negative su titoli disponibili per la vendita:
 - 20 titoli di capitale e quote di O.I.C.R.
 - 21 titoli di debito
 - 22 plusvalenza cumulata netta su attività materiali
 - 23 risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine non computabili nel patrimonio di base
 - 24 altri filtri negativi
 - 25 Totale degli elementi negativi del patrimonio di base

- 1.2.2 -

Circolare n. 55 del 18 dicembre 1991 - 12° aggiornamento del 2 febbraio 2008

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRELUDENZIALI
 Scopo: 1 - Patrimonio di vigilanza individuale
 Settimane: 2 - Schema della composizione relativa al patrimonio individuale

Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre

26 Valore positivo

27 Valore negativo

Elementi da dedurre

- interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari superiori al 10% del capitale dell'ente partecipante:
- 28 interessenze azionarie
 - 29 strumenti non innovativi di capitale
 - 30 strumenti innovativi di capitale
 - 31 strumenti ibridi di patrimonializzazione
 - 32 strumenti subordinati
- interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari pari o inferiori al 10% del capitale dell'ente partecipante:
- 33 interessenze azionarie
 - 34 strumenti non innovativi di capitale
 - 35 strumenti innovativi di capitale
 - 36 strumenti ibridi di patrimonializzazione
 - 37 strumenti subordinati
- Partecipazioni in società di assicurazione:
- 38 partecipazioni
 - 39 strumenti subordinati
 - 40 Eccedenza delle perdite stese rispetto alle rettifiche di valore complessive
 - 41 Deduzioni derivanti da cartolarizzazioni
 - 42 Deduzioni relative al rischio di regolamento su transazioni non DVP
 - 43 Totale elementi da dedurre

Patrimonio di base

44 Valore positivo

45 Valore negativo

- 1.2.3 -

Circolare n. 55 del 18 dicembre 1991 - 12° aggiornamento del 2 febbraio 2008

Il Patrimonio di Vigilanza

Il Patrimonio di Base e le sue componenti (segue)

- **Il Patrimonio di Base (Tier I) è la somma di capitale, sovrapprezzi di emissione, riserve, strumenti innovativi e non innovativi di capitale e utile di periodo, aumentati dei “filtri prudenziali” positivi del Patrimonio di Base, al netto delle azioni/quote proprie, dell’avviamento, delle altre attività immateriali, della perdita di periodo, delle rettifiche di valore su crediti e delle rettifiche di valore di Vigilanza relative al Portafoglio di Negoziazione a fini di Vigilanza, nonché dei “filtri prudenziali” negativi del Patrimonio di Base. Tale grandezza costituisce il “Patrimonio di Base al lordo degli elementi da dedurre”.**
- **Tale aggregato è ammesso nel computo del patrimonio senza alcuna limitazione ed è pari alla differenza tra il “Patrimonio di Base al lordo degli elementi da dedurre” e il 50% degli “elementi da dedurre”.**
- **I limiti previsti alla computabilità di alcuni elementi positivi del Patrimonio di Base sono i seguenti:**
 - **Strumenti innovativi e non innovativi di capitale: computabile per un importo non eccedente il 20% del Patrimonio di Base al lordo degli elementi da dedurre, comprensivo della quota di strumenti innovativi e non innovativi di capitale. Con riferimento ai soli strumenti innovativi possono essere computati nel Patrimonio di Base nel limite del 15% secondo la medesima regola su esposta. La quota eccedente di tali titoli iscritti in bilancio viene computata nel Patrimonio Supplementare.**

Il Patrimonio di Vigilanza

Il Patrimonio di Base e le sue componenti (segue)

- Utile del periodo: computabile al netto dei dividendi e delle altre forme di erogazione (es. beneficenza). È inclusa anche la quota di utile maturata nel semestre per le segnalazioni al 30 giugno, che gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione considerino incrementativa del valore delle riserve.

Filtri prudenziali: incrementi del Patrimonio di Base

- ***Fair value option***: minusvalenza netta cumulata derivante dalle variazioni del merito creditizio dell'emittente per le passività finanziarie valutate al *fair value* (voce 50 del Passivo dello Stato Patrimoniale).
- **Azioni rimborsabili**: corrisponde alla voce 140 del Passivo dello Stato Patrimoniale.
- **Risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine computabili nel Patrimonio di Base**: impegni di acquisto a termine di azioni proprie riclassificate in bilancio tra le passività ma che non comportano per l'ente segnalante l'immediata assunzione del proprio rischio d'impresa.

Il Patrimonio di Vigilanza

Il Patrimonio di Base e le sue componenti (segue)

- **Gli altri filtri prudenziali positivi includono:**

- Il saldo negativo tra plusvalenze e minusvalenze cumulate su strumenti ibridi di patrimonializzazione e strumenti subordinati classificati tra le “passività finanziarie di negoziazione (voce 40 del passivo), tra le “passività finanziarie valutate al *fair value*” (voce 50 del passivo) o siano oggetto di copertura.
- La minusvalenza cumulata sulla partecipazione detenuta nel capitale di Banca d'Italia classificata tra le “attività finanziarie detenute per la negoziazione” (voce 20 dell'attivo) o tra le “attività finanziarie valutate al *fair value*” (voce 30 dell'attivo), calcolata con riferimento al valore di libro della partecipazione al 31 dicembre 2004 ovvero al costo di acquisto, se acquisita dopo l' 1 gennaio 2005.
- La somma degli elementi esposti in precedenza, al netto delle limitazioni richiamate, costituisce il “Totale degli elementi positivi del Patrimonio di Base” (voce 11 dello schema della segnalazione).

Il Patrimonio di Vigilanza

Il Patrimonio di Base e le sue componenti (segue)

Filtri prudenziali: deduzioni dal Patrimonio di Base

- **Fair value option:** plusvalenza netta cumulata derivante dalle variazioni del merito creditizio dell'emittente (downgrade) per le passività finanziarie valutate al *fair value* (voce 50 del Passivo dello Stato Patrimoniale).
- **Riserve negative su titoli disponibili per la vendita:** saldo negativo tra le riserve da valutazione positive e quelle negative riferiti, rispettivamente, ai titoli di capitale (inclusi gli OICR) e ai titoli di debito classificati nel portafoglio "Attività finanziarie disponibili per la vendita". Rientrano nel calcolo anche le riserve da valutazione connesse a copertura di flussi finanziari (CFH - *cash flow hedge*). Sono esclusi i titoli emessi da banche, società finanziarie e imprese assicurative dedotti dal Patrimonio della banca segnalante.
- **Plusvalenza cumulata netta su attività materiali:** include le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla valutazione al *fair value* degli immobili detenuti a scopo di investimento e le minusvalenze cumulate derivanti dalla valutazione al "valore rivalutato" delle attività materiali detenute ad uso funzionale.

Il Patrimonio di Vigilanza

Il Patrimonio di Base e le sue componenti (segue)

- **Risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine computabili nel Patrimonio di Base: impegni di acquisto a termine di azioni proprie non riclassificate in bilancio tra le passività sia che comportano sia non comportino per l'ente segnalante l'immediata assunzione del proprio rischio d'impresa, qualora: la durata contrattuale sia superiore ai dieci anni ma il regolamento non necessiti dell'autorizzazione di Banca d'Italia, ovvero la durata si inferiore a dieci anni.**
- **Gli altri filtri prudenziali negativi includono:**
 - Il saldo positivo tra plusvalenze e minusvalenze cumulate su strumenti ibridi di patrimonializzazione e strumenti subordinati classificati tra le “passività finanziarie di negoziazione (voce 40 del passivo), tra le “passività finanziarie valutate al *fair value*” (voce 50 del passivo) o siano oggetto di copertura.
 - La plusvalenza cumulata sulla partecipazione detenuta nel capitale di Banca d'Italia classificata tra le “attività finanziarie detenute per la negoziazione” (voce 20 dell'attivo) o tra le “attività finanziarie valutate al *fair value*” (voce 30 dell'attivo), calcolata con riferimento al valore di libro della partecipazione al 31 dicembre 2004 o al costo di acquisto, se acquisita successivamente.
- **La somma degli elementi esposti in precedenza costituisce il “Totale degli elementi negativi del Patrimonio di Base” (voce 25 della schema della segnalazione).**
- **Patrimonio di Base = Voce 11 - Voce 25**

Il Patrimonio di Vigilanza

Il Patrimonio Supplementare e le sue componenti

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI	
Scadenza:	1 - Patrimonio di vigilanza individuale
Settimane:	2 - Schema della composizione relativa al patrimonio individuale
PATRIMONIO SUPPLEMENTARE (TIER 2)	
Elementi positivi	
Riserve da valutazione:	
attività materiali:	
46	leggi speciali di rivalutazione
47	attività materiali ad uso funzionale
titoli disponibili per la vendita:	
48	titoli di capitale e quote di O.I.C.R.
49	titoli di debito
50	Strumenti non innovativi di capitale non computabili nel patrimonio di base
51	Strumenti innovativi di capitale non computabili nel patrimonio di base
52	Strumenti ibridi di patrimonializzazione
53	Passività subordinate di 2° livello
54	Eccedenza rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese
55	Plusvalenze nette su partecipazioni
56	Altri elementi positivi
Filtri prudenziali: incrementi del patrimonio supplementare:	
57	plusvalenza cumulata netta su attività materiali
58	risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine computabili nel patrimonio supplementare
59	altri filtri positivi
60	Totale degli elementi positivi del patrimonio supplementare
Elementi negativi	
61	Minusvalenze nette su partecipazioni
62	Crediti
63	Altri elementi negativi
Filtri prudenziali: deduzioni dal patrimonio supplementare:	
64	quota non computabile della riserva da valutazione su attività materiali ad uso funzionale
quota non computabile delle riserve positive su titoli disponibili per la vendita:	
65	titoli di capitale e quote di O.I.C.R.
66	titoli di debito
67	passività subordinate di 2° livello e strumenti ibridi di patrimonializzazione oggetto di impegni di acquisto a termine non computabili nel patrimonio supplementare
68	altri filtri negativi
69	Totale degli elementi negativi del patrimonio supplementare

- 1.2.4 -

Circolare n. 135 del 28 dicembre 1991 - 12° aggiornamento del 15 febbraio 2009

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI	
Scadenza:	1 - Patrimonio di vigilanza individuale
Settimane:	2 - Schema della composizione relativa al patrimonio individuale
Patrimonio supplementare e al lordo degli elementi da dedurre	
70	Valore positivo
71	Eccedenza rispetto al patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre
72	Valore positivo ammesso
73	Valore negativo
Elementi da dedurre	
Interesse azionario in enti creditizi e finanziari superiori al 10% del capitale dell'ente partecipante:	
74	interesse azionario
75	strumenti non innovativi di capitale
76	strumenti innovativi di capitale
77	strumenti ibridi di patrimonializzazione
78	strumenti subordinati
Interesse azionario in enti creditizi e finanziari pari o inferiori al 10% del capitale dell'ente partecipante:	
79	interesse azionario
80	strumenti non innovativi di capitale
81	strumenti innovativi di capitale
82	strumenti ibridi di patrimonializzazione
83	strumenti subordinati
Partecipazioni in società di assicurazione:	
84	partecipazioni
85	strumenti subordinati
86	Eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive
87	Deduzioni derivanti da cartolarizzazioni
88	Deduzioni relative al rischio di regolamento su transazioni non DVP
89	Totale elementi da dedurre
Patrimonio supplementare	
90	Valore positivo
91	Valore negativo
ELEMENTI DA DEDURRE DAL PATRIMONIO DI BASE E DAL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE	
Partecipazioni in società di assicurazione:	
92	partecipazioni
93	strumenti subordinati
94	Totale elementi da dedurre dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare
PATRIMONIO DI VIGILANZA	
95	Valore positivo

- 1.2.5 -

Circolare n. 135 del 28 dicembre 1991 - 12° aggiornamento del 15 febbraio 2009

Il Patrimonio di Vigilanza

Il Patrimonio Supplementare e le sue componenti (segue)

- **Il Patrimonio Supplementare (TIER II) è la somma di riserve da valutazione, strumenti innovativi e non innovativi di capitale per la quota non computata nel patrimonio di base, strumenti ibridi di patrimonializzazione, passività subordinate di secondo livello, eccedenza delle rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese stimate adottando modelli IRB, plusvalenze nette su partecipazioni, e altri elementi positivi, aumentati dei “filtri prudenziali” positivi del Patrimonio Supplementare, al netto delle minusvalenze nette implicite su partecipazioni, della voce “crediti”, degli altri elementi negativi, nonché dei “filtri prudenziali” negativi del Patrimonio Supplementare. Tale grandezza costituisce il “Patrimonio Supplementare al lordo degli elementi da dedurre”.**
- **Tale aggregato è computabile entro il limite massimo rappresentato dall’ammontare del Patrimonio di Base al lordo degli elementi da dedurre.**

Il Patrimonio di Vigilanza

Il Patrimonio Supplementare e le sue componenti (segue)

- **I limiti previsti alla computabilità di alcuni elementi positivi del Patrimonio Supplementare sono i seguenti:**
 - passività subordinate di secondo livello: non possono eccedere il 50% del Patrimonio di Base al lordo degli elementi da dedurre;
 - saldo algebrico positivo delle plusvalenze e delle minusvalenze implicite in partecipazioni in società quotate in un mercato regolamentato (diverse da banche, finanziarie e assicurazioni), che in bilancio non sono valutate al *fair value*, è computato per una quota pari al 35% e nel limite del 30% del Patrimonio di Base al lordo degli elementi da dedurre.

- **Il Patrimonio Supplementare è pertanto costituito dalla differenza tra il Patrimonio Supplementare al lordo degli elementi da dedurre e il 50% degli elementi da dedurre.**

Il Patrimonio di Vigilanza

Il Patrimonio Supplementare e le sue componenti (segue)

Filtri prudenziali: incrementi del Patrimonio Supplementare

- **Plusvalenza cumulata netta: include il 50% del valore segnalato nella voce 22 del Patrimonio di Base.**
- **Risorse patrimoniali oggetto di impegni di acquisto a termine computabili nel Patrimonio Supplementare: impegni di acquisto a termine di azioni proprie riclassificate e non in bilancio tra le passività che non comportano per l'ente segnalante l'immediata assunzione del proprio rischio d'impresa con durata pari o superiore a 10 anni regolabile a scadenza senza preventiva autorizzazione di Banca d'Italia o pari o superiore a 5 anni ma inferiore a 10 anni.**

La somma degli elementi esposti in precedenza, al netto delle limitazioni richiamate, costituisce il "Totale degli elementi positivi del Patrimonio Supplementare" (voce 60 dello schema della segnalazione).

Il Patrimonio di Vigilanza

Il Patrimonio Supplementare e le sue componenti (segue)

Filtri prudenziali: deduzioni dal Patrimonio Supplementare

- **Riserva da valutazione su attività materiali ad uso funzionale: comprende il 50% del valore indicato nella voce 47 del Patrimonio Supplementare.**
- **Riserve positive su “titoli disponibili per la vendita” : comprende il 50% del valore indicato nella voce 48 (titoli di capitale e OICR) e voce 49 (titoli di debito) del Patrimonio Supplementare.**
- **Passività subordinate e strumenti ibridi di patrimonializzazione oggetto di impegni di acquisti a termine non computabili nel Patrimonio Supplementare: tali impegni sono equiparati agli acquisti a pronti ai fini del rispetto del limite del 10% di ciascuna emissione entro cui la banca può procedere liberamente al riacquisto di tali strumenti.**

La somma degli elementi esposti in precedenza, al netto delle limitazioni richiamate, costituisce il “Totale degli elementi negativi del Patrimonio Supplementare” (voce 69 dello schema della segnalazione).

Il Patrimonio di Vigilanza

Il Patrimonio Supplementare e le sue componenti (segue)

- **Patrimonio Supplementare = Voce 60 - Voce 69**
- **L'eccedenza rispetto al Patrimonio di Base (Voce 71) è la differenza tra il valore positivo del Patrimonio Supplementare (Voce 70 se positiva la differenza di cui sopra) e il valore positivo del Patrimonio di Base (voce 26).**
- **Il valore positivo ammesso (Voce 72) è la differenza tra il valore positivo del Patrimonio Supplementare (Voce 70) e l'eccedenza rispetto al Patrimonio di Base (Voce 71)**

Il Patrimonio di Vigilanza

Il Patrimonio di Vigilanza - Deduzioni

- **Gli elementi da dedurre nei limiti del 50%, sia per il calcolo del TIER I sia per il TIER II, sono i seguenti:**
 - **Interessenze azionarie in banche e società finanziarie nel complesso superiori al 10% del capitale dell'ente partecipato nonché gli strumenti non innovativi e innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati emessi da tali enti;**
 - **Le azioni nominative di società di investimento a capitale variabile italiane ed estere se superiori a 20.000;**
 - **Le Interessenze azionarie in banche e società finanziarie nel complesso pari o inferiori al 10% del capitale dell'ente partecipato, nonché gli strumenti non innovativi e innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati emessi da banche e società finanziarie, diversi da quelli indicati al precedente punto, anche se non partecipate. *Le anzidette attività sono dedotte per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 10% del valore totale del "Patrimonio di Base e Supplementare entrambi al lordo degli elementi da dedurre".***
 - **Le Partecipazioni in società di assicurazione nonché gli strumenti subordinati emessi da tali società: fino al 31/12/2012 sono escluse le partecipazioni e gli strumenti subordinati emessi da tali società acquistati dalle banche prima del 20 luglio 2006, i quali sono dedotti dal totale del Patrimonio di Base e Supplementare.**

Il Patrimonio di Vigilanza

Il Patrimonio di Vigilanza - Deduzioni (segue)

- **La partecipazione nel capitale della Banca d'Italia;**
- **L'eccedenza rispetto alle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive;**
- **Le deduzioni derivanti da cartolarizzazioni;**
- **Le deduzioni relative al rischio di Regolamento su transazioni non DVP.**

Tali deduzioni avvengono al valore di bilancio, fatta eccezione per le "Attività finanziarie disponibili per la vendita" che sono dedotte al lordo della riserva negativa o al netto della riserva positiva.

- **Non vengono dedotte le partecipazioni in banche e società finanziarie consolidate integralmente o proporzionalmente nel patrimonio di vigilanza consolidato, nonché gli strumenti non innovativi e innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, gli strumenti subordinati verso i medesimi soggetti.**
- **La somma algebrica di tali componenti costituisce il totale degli elementi da dedurre.**
- **La somma degli aggregati che costituiscono il Patrimonio di Base e il Patrimonio Supplementare costituisce il Patrimonio di Vigilanza.**

Il Patrimonio di Vigilanza

I requisiti patrimoniali minimi - Il rischio di credito

Rischio di credito

- Per la quantificazione del rischio di credito è necessario determinare il c.d. “Attivo ponderato”(RWA). A tale scopo Banca d'Italia prevede due metodologie alternative tra di loro:

- Standard, basata sulla stima del rischio in base a tre fattori:
 - Tipologia di esposizione
 - Livello di merito creditizio della controparte
 - Tecniche di attenuazione del rischio di credito

Alle singole esposizioni di bilancio viene applicato un coefficiente di ponderazione che tiene conto dei tre fattori appena menzionati e si ricava l'RWA:

$$\text{MCR} = 8\% \cdot \text{RWA}$$

Il capitale minimo regolamentare (MCR) è pari al 8% dell'RWA

- Modello dei rating interni, basata sulla stima del rischio di credito mediante stime interne dei parametri di rischio; in particolare si distinguono due metodologie, *foundation* e *advanced*, in relazione al numero di parametri di rischio per i quali le banche utilizzano proprie stime interne. L'utilizzo di modelli di rating interni richiede, quale vincolo imprescindibile, la preventiva autorizzazione di Banca d'Italia (c.d. Validazione).

Il Patrimonio di Vigilanza

I requisiti patrimoniali minimi - Il rischio di credito (segue)

- I parametri di rischio che rilevano ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali sono:
 - PD – Probabilità di *default*, intesa come la probabilità che una controparte vada in *default* entro i successivi 12 mesi
 - LGD – *Loss given default*, valore atteso della quota del credito non recuperabile in caso di insolvenza. La Loss Given Default, può anche essere definita come il complemento ad uno del tasso di recupero, (Recovery Rate, RR); $LGD=1-RR$;
 - EAD – *Exposure at default*, ovvero esposizione attesa alla data di *default* sulla specifica controparte;
 - *Effective maturity*, ovvero media ponderata delle scadenze contrattuali dei flussi di cassa riconducibile alla specifica esposizione.

La perdita attesa (EL – Expected loss) è calcolata moltiplicando la probabilità di default (PD) per la perdita in caso di default (LGD) e l'esposizione in caso di default (EAD). La perdita attesa può esser calcolata statisticamente come il valore atteso della distribuzione delle perdite.

$$PD * LGD = ELR \text{ (tasso di perdita atteso)}$$

$$PD * LGD * EAD = EL \text{ (perdita attesa)}$$

Le disposizioni sui rischi di Pillar I

Il rischio di credito (1/8) Approcci e variabili rilevanti

Sinteticamente, i tre approcci previsti per la quantificazione del rischio di credito, differiscono nelle modalità di determinazione dei parametri di rischio, che possono essere *standard*, e definiti dall'Autorità di Vigilanza, oppure stimati internamente in relazione al rischio effettivamente generato dall'operatività.



PD (Probability of default)
LGD (Loss given default)
EAD (Exposure at default)
M (Maturity)

	Probability of Default PD	Loss Given Default LGD	Exposure at Default EAD	Maturity M
STANDARD APPROACH	Risk Weight forniti dall'Autorità di Vigilanza			
FIRB APPROACH	Stima interna alla Società	Valori forniti dall'Autorità di Vigilanza		
AIRB APPROACH	Stima interna alla Società			

Il Patrimonio di Vigilanza

I requisiti patrimoniali minimi - Il rischio di credito (segue)

- Nella metodologia *foundation* solo la PD è stimata internamente, mentre per gli altri parametri vengono utilizzati valori standard di vigilanza. Nella metodologia *advanced* tutti i parametri sono stimati sulla base di modelli interni. La stima dei parametri è anche in questo caso legata a:
 - Tipologia di esposizione
 - Livello di merito creditizio della controparte
 - Tecniche di attenuazione del rischio di credito
- Esistono differenti funzioni di ponderazione, mediante le quali le componenti di rischio vengono trasformate in requisiti patrimoniali:
 - Il capitale minimo regolamentare (MCR) è pari al 8% dell'attivo ponderato per il rischio;
 - L'attivo ponderato per il rischio (RWA) è pari a 12,5 volte l'EAD moltiplicato per il fattore K;
 - Il fattore K è calcolato in diversi modi in funzione del tipo di esposizione.

$$\text{MCR} = 8\% \cdot \text{RWA}$$

Il capitale minimo regolamentare (MCR) è pari all'8% dell'RWA

$$\text{RWA} = K \cdot 12,5 \cdot \text{EAD}$$

$$K = f(\text{PD}, \text{LGD}, \text{M})$$

Il Patrimonio di Vigilanza

I requisiti patrimoniali minimi - Il rischio di controparte

- Il rischio che la controparte di una transazione, avente a oggetto strumenti finanziari, risulti inadempiente prima del regolamento della stessa può considerarsi una particolare fattispecie del rischio di credito;
- La disciplina è focalizzata sulle regole per la quantificazione del valore delle esposizioni, mentre rinvia a quella del rischio di credito per l'indicazione dei fattori di ponderazione.
- Per la quantificazione del valore delle esposizioni, gli intermediari possono scegliere tra:

METODO DEL VALORE
CORRENTE


METODO STANDARDIZZATO

MODELLI INTERNI

- E' previsto un trattamento uniforme del rischio di controparte indipendentemente dal portafoglio di allocazione delle posizioni (Bancario o di negoziazione a fini di Vigilanza);
- E' ammesso, ai fini della riduzione del valore delle esposizioni, il riconoscimento di vari tipi di compensazione contrattuale, subordinatamente al rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa

Il Patrimonio di Vigilanza

I requisiti patrimoniali minimi - Il rischio di mercato



Il Patrimonio di Vigilanza

I requisiti patrimoniali minimi - Il rischio di mercato (segue)

Rischi del portafoglio di negoziazione

Ai fini dell'applicazione della metodologia standardizzata per il calcolo del requisito patrimoniale, nell'ambito del rischio di posizione, la principale distinzione riguarda titoli di debito e titoli di capitale e per ciascuna delle due tipologie si distingue rischio specifico e rischio generico.

- Quanto al rischio specifico dei titoli di debito, il requisito si calcola come segue:
 - Le posizioni nette in ciascun titolo del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza sono suddivise in categorie omogenee, in funzione della natura dell'emittente o obbligato, della presenza di strumenti di attenuazione del rischio, della eventuale valutazione interna o esterna del merito di credito e delle durate residue;
 - A ciascuna di queste categorie è attribuito un fattore di ponderazione, secondo quanto previsto nell'allegato E;
 - La posizione netta ponderata è data dal prodotto tra posizioni nette e corrispondenti fattori di ponderazione;
 - Il requisito patrimoniale relativo al rischio specifico è dato dalla somma delle posizioni nette ponderate, senza compensazione tra posizioni lunghe e corte.

Il Patrimonio di Vigilanza

I requisiti patrimoniali minimi - Il rischio di mercato (segue)

Rischi del portafoglio di negoziazione (segue)

- Quanto al rischio generico dei titoli di debito, il requisito patrimoniale è determinato alternativamente su uno con uno dei seguenti metodi:
 - Metodo basato sulla scadenza
 - Metodo basato sulla durata finanziaria

Il primo prevede il calcolo della posizione netta relativa a ciascuna emissione (ovvero, la posizione che risulta dalla differenza tra le posizioni creditorie e debitorie lorde, in bilancio e fuori bilancio) e la successiva distribuzione, distintamente per ciascuna valuta, in fasce temporali di vita residua. Il requisito è dato dalla somma dei valori delle posizioni residue e di quelle compensate, queste ultime ponderate secondo le modalità previste nell'allegato B.

Il secondo metodo prevede, per ciascuno strumento, il calcolo della "durata finanziaria modificata" (dfm), che esprime la sensibilità del valore corrente dello strumento al variare dei tassi d'interesse di mercato. Successivamente, si moltiplica il valore corrente di ciascuno strumento per la "dfm" e per specifici fattori di ponderazione. Gli importi così determinati vengono suddivisi in fasce temporali e si procede in modo analogo a quanto previsto per il metodo basato sulla scadenza.

Il Patrimonio di Vigilanza

I requisiti patrimoniali minimi - Il rischio di mercato (segue)

Rischi del portafoglio di negoziazione (segue)

- Quanto al rischio specifico sui titoli di capitale, il requisito patrimoniale corrisponde al 4% della posizione generale lorda, intesa come:

La somma, in valore assoluto, fra le esposizioni nette lunghe e le esposizioni nette corte, calcolate "mercato per mercato".

Ai "titoli qualificati", si applica un requisito del 2% se, alternativamente:

- Le posizioni individuali relative ad un medesimo emittente non rappresentano più del 5% del valore del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, relativo ai titoli di capitale;
- Le posizioni individuali relative ad un medesimo emittente rappresentano una quota compresa tra il 5 e il 10% e il totale di questa posizioni non supera il 50% del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, relativo ai titoli di capitale.

- Con riferimento al rischio generico sui titoli di capitale, invece, il requisito patrimoniale corrisponde all'8% della posizione generale netta, intesa come:

La differenza, in valore assoluto, fra le esposizioni nette lunghe e le esposizioni nette corte, calcolate "mercato per mercato", cioè distintamente per ciascun Paese nel quale risultano negoziati i singoli titoli detenuti dalle banche.

Il Patrimonio di Vigilanza

I requisiti patrimoniali minimi - Il rischio di mercato (segue)

Rischi del portafoglio di negoziazione (segue)

- **Quanto al rischio specifico degli OICR, Banca d'Italia identifica 4 metodi utilizzabili:**
 - **Metodo della scomposizione integrale:** nell'approccio della scomposizione integrale, la banca deve essere al corrente su base giornaliera degli investimenti effettuati dal fondo. I requisiti patrimoniali per il rischio generico e specifico sono calcolati trattando le esposizioni in quote OICR come posizioni negli investimenti sottostanti;
 - **Metodo della scomposizione semplificata:** si applica ai fondi che, rispettando determinate condizioni, replicano la composizione e la performance di indici o panieri di titoli di debito o di capitale. I requisiti si calcolano facendo riferimento a "posizioni ipotetiche", che rappresentano quelle necessarie per replicare la composizione dell'indice o del paniere di riferimento;
 - **Metodo della scomposizione parziale:** si applica quando la banca non è pienamente consapevole su base giornaliera degli investimenti effettivi dell'OICR, ma conosce le tipologie di attività sottostanti previste. Per le modalità di calcolo del requisito, si rimanda a quanto previsto per il metodo della scomposizione semplificata;
 - **Metodo residuale:** ai fondi che non soddisfano i requisiti di ammissibilità per accedere ai tre metodi sopra illustrati, si applica un requisito patrimoniale complessivo, per il rischio generico e specifico, pari al 32% del valore corrente delle medesime quote.

Il Patrimonio di Vigilanza

I requisiti patrimoniali minimi - Il rischio di mercato (segue)

Rischi del portafoglio di negoziazione (segue)

- Quanto al rischio di regolamento, si distingue tra:
 - **Transazioni di tipo “consegna contro pagamento” (DVP)**: Il requisito patrimoniale è determinato applicando la differenza tra il prezzo a termine contrattuale e il *fair value* degli strumenti finanziari, delle valute o delle merci da ricevere (consegnare), quando tale differenza comporti una perdita per l'intermediario finanziario. Sono previsti dei fattori di ponderazione, differenziati per fasce temporali;
 - **Transazioni NON di tipo “consegna contro pagamento” (DVP)**: L'intermediario che ha effettuato la consegna degli strumenti finanziari, delle valute o delle merci (o ha effettuato il pagamento in contanti) e non ha ricevuto il corrispettivo entro la fine del giorno stesso, tratta il valore trasferito come un credito nei confronti della controparte e adotta la stessa metodologia di calcolo del requisito utilizzata per le esposizioni al di fuori del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.
- **Con riferimento al rischio di concentrazione**, il requisito patrimoniale è calcolato in base alle posizioni di rischio del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, che hanno determinato il superamento del limite individuale di fido. Il calcolo del requisito previsto differisce a seconda che l'eccedenza rispetto al limite individuale di fido sia protratta per un periodo superiore o inferiore ai 10 gg.

Il Patrimonio di Vigilanza

I requisiti patrimoniali minimi - Il rischio di mercato (segue)

Rischi dell'intera struttura patrimoniale

- Con riferimento al rischio di cambio, la misurazione del requisito patrimoniale si fonda sul calcolo della “posizione netta in cambi”, cioè del saldo di tutte le attività e le passività (in bilancio e “fuori bilancio”) relative a ciascuna valuta. Sono assimilate alle operazioni in valuta anche le operazioni sull'oro.

Nel calcolo della posizione netta in cambi, le valute per le quali la somma di tutte le attività e passività non supera il 2% del complesso delle attività e passività in valuta, sono aggregate fra loro e trattate come un'unica valuta (l'oro è comunque trattato separatamente). Il requisito patrimoniale è pari all'8% dell'esposizione al rischio di cambio; sono escluse dal calcolo del requisito le banche la cui “posizione netta in cambi” è contenuta entro il 2% del patrimonio di vigilanza.

Il Patrimonio di Vigilanza

I requisiti patrimoniali minimi - Il rischio di mercato (segue)

Rischi dell'intera struttura patrimoniale

- Quanto al **rischio di posizione su merci**, rientrano, nel calcolo del requisito patrimoniale, tutte le attività e passività in bilancio e fuori bilancio su merci, ma possono essere escluse le posizioni in merci detenute con la mera finalità di “finanziamento delle scorte”. Il requisito è determinato sulla base di uno dei seguenti sistemi di misurazione alternativi:
 - **Metodo semplificato:** il requisito è pari alla somma del 15% della posizione netta (lunga o corta), moltiplicata per il prezzo a pronti della merce, e il 3% della posizione generale lorda (lunghe più corte), moltiplicata per il prezzo a pronti della merce;
 - **Metodo basato sulle fasce di scadenza:** le posizioni in merci, moltiplicate per il pertinente prezzo a pronti, vanno distribuite, distintamente per ciascun prodotto, in fasce temporali in base alla vita residua del contratto. Il requisito, distinto per merce e fascia di scadenza, è dato dalla somma delle posizioni compensate e non, moltiplicate per determinati coefficienti di ponderazione e il prezzo a pronti della merce;
 - **Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato:** può essere adottato solo dalle banche che soddisfano certi requisiti e il procedimento di calcolo è identico a quanto previsto per il “metodo basato sulle fasce di scadenza”, salvo differenti coefficienti di ponderazione.

Il Patrimonio di Vigilanza

I requisiti patrimoniali minimi - Il rischio di mercato (segue)

La metodologia standardizzata illustrata prevede un approccio di tipo *“building block”*, ovvero: il requisito complessivo a fronte del rischio di mercato si ottiene come somma dei requisiti di capitale a fronte dei singoli rischi precedentemente individuati.

I modelli interni (modelli VAR), invece, si basano sul controllo quotidiano dell'esposizione al rischio, calcolata attraverso un approccio fondato su procedure statistiche (approccio del “valore a rischio”), da integrare con altre forme di misurazione e controllo dei rischi. L'utilizzo di tali modelli, inoltre, è subordinato al rispetto di stringenti requisiti organizzativi e quantitativi e previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza.

Il Patrimonio di Vigilanza

I requisiti patrimoniali minimi - Il rischio operativo

Rischio operativo

- **Il rischio operativo è definito dal Comitato di Basilea il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi, oppure da eventi esogeni. Tale definizione ricomprende anche il rischio legale, mentre esclude i rischi strategici e di reputazione.**
- **In realtà, tale definizione può essere ampliata descrivendo il rischio operativo come insieme di anomalie che possono determinare una perdita economica, un maggior costo nello svolgimento delle attività o un minor ricavo.**
- **Gli approcci metodologici previsti da Banca d'Italia per la determinazione del requisito patrimoniale minimo a fronte del rischio operativo sono i seguenti:**
 - *Metodo base - Basic Indicator Approach (BIA)*
 - *Metodo standardizzato – Traditional Standardized Approach (TSA)*
 - *Metodi avanzati – Advanced Measurement Approach*

Il Patrimonio di Vigilanza

I requisiti patrimoniali minimi - Il rischio operativo

- Il metodo base quantifica il requisito patrimoniale minimo applicando un coefficiente fisso, pari al 15%, alla media del margine d'intermediazione degli ultimi tre anni.
- Il metodo standardizzato prevede la scomposizione del margine d'intermediazione in 8 *business line*, che suddividono il margine in funzione della forma tecnica e/o del segmento di mercato e nell'individuazione dei possibili *loss event*; a ciascuna fascia viene abbinato un coefficiente di ponderazione. La somma dei rischi di ciascun segmento costituisce il requisito patrimoniale minimo.

Le linee di business individuate da Basilea 2 e recepite nella circolare Banca d'Italia sono le seguenti:

- Servizi finanziari per l'impresa (corporate finance)
- Negoziazione e vendita (trading and sales)
- Servizi bancari al dettaglio (retail banking)
- Servizi bancari a carattere commerciale (commercial banking)
- Servizi di pagamento e regolamento (payment and settlement)
- Gestioni fiduciarie (agency services)
- Gestioni patrimoniali (asset management)
- Intermediazione al dettaglio (retail brokeware).

Il Patrimonio di Vigilanza

I requisiti patrimoniali minimi - Il rischio operativo

I *loss event* previsti da Banca d'Italia sono i seguenti:

- Frode interna ed esterna
 - Rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro
 - Clientela, prodotti e prassi professionali
 - Danni da eventi esterni
 - Interruzioni dell'operatività e disfunzioni nei sistemi
 - Esecuzione, consegna e gestione dei processi
- Il metodo avanzato utilizza dei modelli di calcolo interni basati su dati di perdita operativa. Un modello interno frequentemente utilizzato è il c.d. "*Loss Distribution Approach*" che stima l'*operational VaR* sulla base delle distribuzioni di impatto e frequenza di ciascun rischio operativo individuato. Anche in questo caso i *loss event* modellizzati sono quelli indicati da Banca d'Italia. L'utilizzo di un metodo avanzato consentirà pertanto di effettuare risparmi in termini di "patrimonio di vigilanza", ma richiede l'implementazione di sistemi di governo del rischio complessi e strutturati.

Il Patrimonio di Vigilanza

Evoluzione prospettica – Basilea 3

- Per far fronte alle mutate condizioni di mercato, riconducibili alla crisi finanziaria conseguente a *credit crunch* e crisi di liquidità, nel dicembre 2009 il Comitato di Basilea per la supervisione bancaria ha presentato una bozza che rivede ulteriormente l'accordo Basilea 2 come risposta alla citata crisi finanziaria.
- Tale accordo (Basilea 3) è stato definitivamente approvato dal Comitato il 12 settembre 2010. L'obiettivo principale del nuovo accordo è il rafforzamento qualitativo del patrimonio delle banche. Il requisito minimo (*minimum total capital*) richiesto, infatti, non cambia (8% delle attività ponderate per il rischio) ma viene incrementato il valore del patrimonio di qualità primaria, oggi implicitamente fissato al 2% e portato da Basilea 3 al 4,5% (*minimum common equity capital ratio*); viene inoltre aumentato il requisito minimo del patrimonio di base (*minimum TIER 1 capital*) dal 4% al 6%.
- Altra novità introdotta da Basilea 3 riguarda l'obbligo di dotazione per le banche di un buffer di capitale aggiuntivo (*capital conservation buffer*), eccedente il minimo regolamentare, pari al 2,5% delle attività ponderate per il rischio, soglia che potrebbe aumentare fino al 5% nei momenti di ciclo economico negativo. Tale buffer consentirà alle banche di assorbire gli effetti degli andamenti macroeconomici e/o di crisi isolate.

Il Patrimonio di Vigilanza

Evoluzione prospettica – Basilea 3 (segue)

- Ulteriore aspetto al vaglio di Basilea 3, ancora da realizzare, riguarda l'introduzione di un indicatore-vincolo dell'equilibrio di liquidità dei singoli intermediari al fine di evitare situazioni di stress riconducibili al *mismatch* tra scadenze dell'attivo e del passivo, il cui valore minimo deve essere ancora fissato.
- L'entrata in vigore di Basilea 3 è prevista per il 2019, con un'introduzione graduale, però, dei correttivi inseriti a partire dal 2013.
- Il *minimum common equity capital ratio* passerà al 3,5% nel 2013 per raggiungere il 4,5% nel 2019; il *capital conservation buffer* verrà introdotto nel 2016 nella misura iniziale dello 0,625% per arrivare al target del 2,5% nel 2019. Anche il *minimum tier 1 capital* verrà portato progressivamente dal 4,5% (2013) al 6% (2019).
- L'impatto complessivo di tale nuovo accordo è sintetizzabile in un aumento del costo del capitale; infatti, a parità di impieghi pesati ciascuno per il proprio rischio (secondo vecchie e nuove regole), gli intermediari avranno l'obbligo di mantenere più *free capital* con remunerazione di fatto nulla. A tale aumentato costo del capitale, essi potranno far fronte agendo sostanzialmente su tre leve, con mix differenti in base alle strategie aziendali:
 - Riduzione della remunerazione riconosciuta agli azionisti
 - Incremento degli spread (e dunque dei costi in carico) sulla clientela
 - Riduzione del credito erogato.

Il Patrimonio di Vigilanza

Evoluzione prospettica – Basilea 3 (segue)

- Nel seguito si riportano due tabelle di sintesi relative alla calibrazione dei parametri e alle fasi di transizione estratte dal *Press release Basel Committee on banking supervision* del 12 settembre 2010:

Calibration of the Capital Framework			
Capital requirements and buffers (all numbers in percent)			
	Common Equity (after deductions)	Tier 1 Capital	Total Capital
Minimum	4.5	6.0	8.0
Conservation buffer	2.5		
Minimum plus conservation buffer	7.0	8.5	10.5
Countercyclical buffer range*	0 – 2.5		

* Common equity or other fully loss absorbing capital

Il Patrimonio di Vigilanza

Evoluzione prospettica – Basilea 3 (segue)

Annex 2: Phase-in arrangements (shading indicates transition periods)
(all dates are as of 1 January)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	As of 1 January 2019
Leverage Ratio	Supervisory monitoring		Parallel run 1 Jan 2013 – 1 Jan 2017 Disclosure starts 1 Jan 2015					Migration to Pillar 1	
Minimum Common Equity Capital Ratio			3.5%	4.0%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%
Capital Conservation Buffer						0.625%	1.25%	1.875%	2.50%
Minimum common equity plus capital conservation buffer			3.5%	4.0%	4.5%	5.125%	5.75%	6.375%	7.0%
Phase-in of deductions from CET1 (including amounts exceeding the limit for DTAs, MSRs and financials)				20%	40%	60%	80%	100%	100%
Minimum Tier 1 Capital			4.5%	5.5%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%
Minimum Total Capital			8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%
Minimum Total Capital plus conservation buffer			8.0%	8.0%	8.0%	8.625%	9.125%	9.875%	10.5%
Capital instruments that no longer qualify as non-core Tier 1 capital or Tier 2 capital	Phased out over 10 year horizon beginning 2013								
Liquidity coverage ratio	Observation period begins				Introduce minimum standard				
Net stable funding ratio		Observation period begins						Introduce minimum standard	